

Nell'ambito delle misure di contenimento del rischio di contagio da nuovo coronavirus implementate dall'azienda sono state pubblicate dal SPP aziendale le seguenti due Istruzioni operative di sicurezza:

1. *Istruzione operativa per la ricostruzione dei contatti COVID-19;*
2. *Istruzioni per la gestione dei casi sintomatici da Covid-19 in Azienda e del processo di rilevazione della temperatura corporea.*

#### *Istruzione operativa per la ricostruzione dei contatti COVID-19*

L'istruzione descrive le regole da seguire nel caso di accertata presenza nei luoghi di lavoro di un caso probabile o conclamato Covid-19 in Azienda.

Il punto di partenza essenziale è la definizione di caso probabile o confermato Covid-19:

- un caso probabile Covid-19, è una persona rientrante tra i casi sospetti (ossia una persona con sintomi riconducibili al Covid-19 insorti senza una causa evidente oppure una persona che ha avuto un contatto stretto con un caso Covid-19 negli ultimi 14 giorni) che è risultata positiva ad un **test antigenico o per la quale il tampone molecolare ha fornito esito incerto**;
- un caso conclamato Covid-19, è una persona risultata positiva al tampone molecolare.

In entrambe le circostanze, se la persona rientrante nelle definizioni di caso probabile o conclamato COVID-19 è stata nei luoghi di lavoro nei 16 giorni (14 +2) precedenti all'insorgenza dei sintomi o, se asintomatico, dall'esito del test, è necessario:

- procedere alla sanificazione dei locali frequentati dal caso;
- ricostruire i potenziali contatti stretti del caso secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in merito.

Per la ricostruzione dei contatti stretti del caso è necessario tenere presente che (Circolare del Ministero della Salute 18584 del 29/05/2020):

- la ricostruzione deve interessare solo i contatti stretti, ossia le persone che hanno avuto un contatto non sporadico (più di 15 minuti) con il caso senza l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie ed al di sotto della distanza di sicurezza oppure un contatto fisico diretto (ad esempio stretta di mano);
- si considerano i contatti che il caso ha avuto nelle 48 ore prima dall'insorgenza dei sintomi o, quando il caso è asintomatico, nelle 48 ore prima dal prelievo del tampone;
- la definizione dei contatti stretti è prerogativa della competente autorità sanitaria locale; nel processo, dunque, l'Azienda in maniera pro attiva e per tutelare la salute di tutti i lavoratori, procede alla ricostruzione dei potenziali contatti stretti in maniera che il personale coinvolto, in attesa dell'intervento dell'autorità sanitaria, possa rimanere a casa in via precauzionale.

La ricostruzione dei contatti avviene secondo il seguente flusso (si ricorda che il lavoratore è obbligato ad informare il proprio Responsabile/Preposto della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione dal nuovo coronavirus):

1. Il Responsabile/Preposto del caso, informa il suo Dirigente Delegato (DD) gerarchico dell'accaduto;
2. Il DD gerarchico invia alla competente email impersonale istituita per la gestione dell'emergenze legate alla circolazione del nuovo coronavirus (sei mailbox, una per Macro Area, ed una settima per la Sede Centrale), il nominativo del preposto con i relativi riferimenti telefonici;

3. il Responsabile SL competente per il caso (Responsabili TA/ATTA-SL, che gestiscono le mail box impersonali relative alla Macro Area di appartenenza, e il Responsabile TA/GCLS/SPP, che gestisce la mail box impersonale della Sede Centrale), contatta il Preposto e lo supporta per l'individuazione dei potenziali contatti stretti del caso, comprendendo tra questi anche il personale appartenente a strutture diverse da quelle del caso. Se durante la ricostruzione emerge la presenza tra i contatti stretti anche di lavoratori appartenenti ad altre aziende, si procede a contattare il competente Datore di Lavoro affinché questi assolva agli adempimenti conseguenziali;
4. il Responsabile SL trasmette l'elenco che raccoglie tutti i dati salienti dei potenziali contatti stretti alla competente funzione RUO;
5. il Responsabile SL trasmette l'elenco che raccoglie tutti i dati salienti dei potenziali contatti stretti alla competente autorità sanitaria locale rendendosi disponibile per qualsiasi chiarimento o successiva determinazione.

Terminata l'indagine, tutti i dipendenti coinvolti sono contattati dalla competente funzione di RUO Gestione che li invita a rimanere a casa, in attesa delle determinazioni dell'autorità sanitaria ed a contattare il medico curante per facilitare l'intervento dell'Autorità sanitaria stessa.

L'autorità sanitaria può dunque mettersi in contatto con il Responsabile SL o chiamare direttamente gli interessati.

Se l'autorità sanitaria non interviene, la risorsa può rientrare al lavoro dopo 14 giorni dal contatto con il caso previo rilascio di un'autodichiarazione che attesti:

- di non avere avuto nei 14 giorni dal contatto con il caso, alcun sintomo che possa essere riconducibile alla infezione da nuovo coronavirus (febbre, tosse persistente, assenza di olfatto o gusto, spossatezza, ecc.);
- di aver rispettato, nei 14 giorni successivi al contatto con il caso, l'isolamento fiduciario.

In alternativa il lavoratore, dopo dieci giorni dal contatto con il caso, può sottoporsi ad un test antigenico o molecolare e, nel caso di esito negativo, può rientrare al lavoro esibendo la relativa attestazione.

Se a ricadere nella condizione di caso probabile o confermato Covid-19 è un dipendente di un fornitore di Poste, non appena il relativo Datore di Lavoro informa della circostanza il proprio Referente di Poste (Direttore dell'esecuzione del contratto), il processo di ricostruzione dei possibili contatti riparte secondo il flusso sopra indicato.

*Istruzioni per la gestione dei casi sintomatici da Covid-19 in Azienda e del processo di rilevazione della temperatura corporea:*

Il documento affronta la gestione di due possibili e distinti scenari di emergenza:

1. un lavoratore che, dopo l'accesso ai luoghi di lavoro, sviluppi febbre o sintomi collegabili all'infezione da nuovo coronavirus;
2. un lavoratore cui sia stata rilevata una temperatura corporea, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, superiore a 37,5 °C.

Nel primo caso è necessario che:

il lavoratore:

- si isoli, portandosi ad una distanza di almeno 1 metro dagli altri, ed indossi la mascherina di protezione delle vie respiratorie;
- contatti il proprio Responsabile/Preposto attenendosi alle indicazioni impartite.

il Responsabile/Preposto informato dal lavoratore sintomatico:

- si assicuri che il lavoratore si sia portato ad una distanza di almeno 1 metro dagli altri ed abbia indossato la mascherina;
- contatti il numero verde regionale di emergenza nuovo coronavirus o il numero unico di emergenza (112) attenendosi alle disposizioni che gli sono impartite

Nel caso in cui al lavoratore, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C è necessario che:

il lavoratore:

- nella consapevolezza di non potere proseguire nei luoghi di lavoro, si isoli mantenendosi alla massima distanza possibile dalle altre persone e comunque a non meno di 1 metro indossando una mascherina;
- contatti il proprio medico di medicina generale ed il proprio Responsabile/Preposto attenendosi alle indicazioni che gli sono impartite.

il Responsabile/Preposto, contattato dal lavoratore:

- si accerti che sia portato alla distanza di almeno 1 metro dagli altri, abbia indossato la mascherina e contattato il medico di medicina generale;
- lo inviti a recarsi alla postazione individuata per l'isolamento (si precisa che laddove è stata implementata tale misura di tutela, è stata individuata preventivamente una postazione dove il soggetto interessato, su indicazione del Responsabile/Preposto, deve recarsi ad attendere, nella tutela della propria privacy, le disposizioni del caso);
- contatti il numero verde regionale di emergenza nuovo coronavirus o il numero unico di emergenza (112) attenendosi alle disposizioni che gli sono impartite anche in merito all'eventuale isolamento degli altri presenti nei locali.

In merito al proprio rientro a casa, il lavoratore, nel caso in cui il medico curante non sia reperibile e anche l'autorità sanitaria contattata dal Responsabile/Preposto non abbia dato indicazioni specifiche può tornare a casa se munito di auto privata o può contattare un familiare.

Simili regole sono state comunicate con specifica informativa a tutti i fornitori di Poste. Pertanto, nel caso in cui a trovarsi in una delle due circostanze sopra descritte sia il dipendente di un fornitore, lo stesso è stato informato che deve contattare il proprio referente aziendale affinché questi si attivi secondo lo stesso processo individuato per i lavoratori Poste.